



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

ITR
002234

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
EX ART. 117 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Oggetto: criticità legate alla legge regionale 26/2002.

PREMESSO CHE

La legge regionale 26/2002 sancisce, all'articolo 9 "Qualificazione degli operatori" comma 2, che:
"Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sentiti la facoltà universitaria di scienze motorie, il CONI, le associazioni tecniche sportive specifiche, le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva interessati, sono definiti i profili professionali nelle diverse discipline sportive, laddove non disciplinati dalla legge statale, individuandone caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi e può istituire un collegio regionale per l'accertamento del possesso dei suddetti requisiti.";

PREMESSO INOLTRE CHE

La sopra citata legge regionale 26/2002 sancisce inoltre che, al titolo IV Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, è previsto un regolamento per le professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna;

VERIFICATO CHE

Il regolamento previsto dal titolo IV della legge regionale 26/2002 è stato stilato: Regolamento regionale 6 dicembre 2004, N. 10 "Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia";

VERIFICATO INOLTRE CHE

Il regolamento invece previsto dall'articolo 9 non sarebbe stato ad oggi adottato;

ATTESO CHE

Vi è l'esigenza di regolamentare le professioni sportive, definendo i profili professionali nelle varie discipline, al fine di fare chiarezza sulle competenze e sui requisiti degli operatori;

3



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

ATTESO INOLTRE CHE

Altre regioni italiane hanno legiferato, negli ultimi anni, in merito alle professioni sportive, tra queste ricordiamo: legge della Regione Calabria n. 28/2010, legge della regione Umbria n. 19/2009 che prevedono anche la disciplina delle professioni sportive;

VALUTATO CHE

La corte costituzionale ha stabilito, in materia di professioni, che le regioni possono intervenire nei limiti dei principi fondamentali e della competenza statale, dunque che l'individuazione delle figure professionali, dei relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l'istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato, secondo l'art. 117, comma 3, della Costituzione che mantiene in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali;

VALUTATO INOLTRE CHE

Sulla base della giurisprudenza costituzionale sono da ritenersi riservate allo Stato:

- a) l'individuazione e la definizione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 179/2008, n. 93/2008, n. 300/2007, n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005),
- b) la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006),
- c) l'istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005);

RITENUTO CHE

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" dovrebbe rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (*fonte: sito web del Consiglio Regionale dell'Umbria*);

CONSIDERATO CHE

L'articolo 9 della legge regionale della Lombardia 26/2002 potrebbe essere in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sancendo di definire i profili professionali tramite regolamento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il regolamento di cui sopra tuttavia non è stato ancora adottato;



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Gruppo Consiliare Italia dei Valori

**I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI REGIONALI INTERROGANO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ROBERTO
FORMIGONI E L'ASSESSORE ALLO SPORT E GIOVANI MONICA RIZZI PER
CONOSCERE:**

1. Quali siano le ragioni per le quali Regione Lombardia non abbia adottato il regolamento regionale secondo l'articolo 9 della legge regionale 26/2002;
2. Nel caso in cui Regione Lombardia non potesse adottarlo in quanto materia di competenza statale, se non ritenga opportuno abrogare il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26/2002.

Milano, 22 giugno 2011

Gabriele Sola (IDV)

Giulio Cavalli (IDV)

Francesco Patitucci (IDV)

Stefano Zamponi (IDV)

DOCUMENTO PERVENUTO
ALLE ORE 10h15
DEL 23/06/2011
SERVIZIO SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA CONSILIARE